



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2279**

Prot. n. de027-06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Adozione delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli") e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (denominata direttiva "Habitat").

Il giorno **27 Ottobre 2006** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA**

Assenti:

**MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
GIANLUCA SALVATORI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

A tal fine, la citata direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di individuare come "zone di protezione speciale" (ZPS) i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie elencate nell'allegato I della stessa direttiva, nonché delle specie migratrici che ritornano regolarmente, anche se non menzionate nel suddetto allegato I.

La direttiva 79/409/CEE è stata recepita a livello nazionale con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale demanda alle Regioni ed alle Province autonome il compito di emanare norme per la gestione e per la tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alle direttive comunitarie, ivi compresa quella relativa agli uccelli.

Successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, (nota come direttiva "Habitat"), l'Unione Europea, con l'intento di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha costituito una rete ecologica europea, che prende il nome di "Natura 2000". Questa rete comprende anche le zone di protezione speciale individuate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 79/409/CEE.

In particolare, la direttiva 92/43/CEE ha disposto con l'art. 7 la sostituzione degli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE con gli obblighi previsti dalla direttiva Habitat all'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva 92/43/CEE con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, integrato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Va, peraltro, ricordato che la Provincia Autonoma di Trento è titolare di un insieme di competenze legislative, tra le quali la caccia e i parchi per la protezione della flora e della fauna. Inoltre, l'articolo 7 del D.P.R. n. 526 del 1987 attribuisce alle Province Autonome il potere di provvedere, nelle materie di competenza, alla attuazione immediata delle direttive comunitarie, salvo onere di adeguamento, nei limiti statutari, alle leggi statali di attuazione dei medesimi atti comunitari

Al fine di recepire autonomamente nell'ordinamento provinciale le succitate direttive comunitarie, la Provincia, con la legge 15 dicembre 2004, n. 10, ha disciplinato, con gli artt. 9 e 10, l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, riservando in particolare alla Giunta provinciale di provvedere con apposite deliberazioni all'individuazione delle ZPS sul territorio trentino (art. 10, comma 7).

Per quanto concerne le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS, l'art. 9, comma 5 della suddetta legge provinciale prevede che esse *“sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE:*

- a) *dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);*

b) *dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986:*

- 1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali;*
- 2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali."*

Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo precedente, *"si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nei territori dei Parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla relativa legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie"* (art. 10, comma 1).

In esecuzione di quanto sopra richiamato, la Giunta provinciale con la deliberazione 8 aprile 2005, n. 655, successivamente modificata con deliberazione 30 dicembre 2005 n. 2955, nel procedere all'individuazione di nuove ZPS sul territorio trentino, ha contestualmente adottato, limitatamente alle ZPS fuori aree protette - trovando diretta applicazione per queste ultime le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi vigenti e dai relativi provvedimenti attuativi - le relative misure di salvaguardia, in attesa della conclusione del procedimento, previsto dall'articolo 9, comma 5 della citata legge provinciale n. 10/2005, per la determinazione delle misure di conservazione.

Analogamente, con deliberazione giuntale 30 dicembre 2005, n. 2956 sono state adottate le misure di salvaguardia per i siti di importanza comunitaria (SIC) non ricompresi nell'ambito delle aree protette, al fine di *"evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie"*.

Nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2131, per non completa conformità della normativa statale di recepimento della direttiva 79/409/CEE, la Commissione Europea ha emesso il relativo parere motivato del 28 giugno 2006 nei confronti dello Stato italiano .

Rispetto ai rilievi della Commissione europea, la Provincia Autonoma di Trento aveva già assicurato, attraverso i provvedimenti legislativi ed amministrativi sopra richiamati, la piena e coerente applicazione delle direttive comunitarie di cui si tratta attraverso un processo che ora si completa con l'adozione delle misure di conservazione previste dalle medesime direttive.

Tenuto, quindi, conto del quadro normativo vigente e delle osservazioni mosse dalla Commissione europea allo Stato italiano, in ambito provinciale si è provveduto a predisporre, sulla base dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, una proposta di misure di conservazione per le ZPS, proponendo che tali misure trovino applicazione rispetto alle tipologie di habitat e delle specie indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La proposta di misure di conservazione, è stata sottoposta all'esame delle strutture provinciali interessate ed agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali e, quindi, rivista sulla base delle indicazioni formulate dai soggetti medesimi.

Ai sensi del citato articolo 9, comma 5 della legge provinciale n. 10/2005, le misure di conservazione per le ZPS sono adottate sulla base della procedura stabilita dall'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986, che prevede il coinvolgimento dei Comprensori, dei Comuni ed dei Comitati territoriali di sviluppo rurale interessati, i quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale provvede in ogni caso con propria deliberazione, su proposta motivata del Comitato provinciale per l'Ambiente.

Con nota del 30 giugno 2006, prot. n. 1879, la proposta relativa alle misure di conservazione per le ZPS site sul territorio trentino è stata inviata, a firma dell'Assessore competente per materia, a tutti i soggetti indicati dalla suddetta normativa, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7.

Scaduti i termini per il rilascio dei pareri sopra richiamati, le osservazioni presentate da alcuni degli enti interessati sono state in gran parte accolte, nel mentre si è acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ambiente, che si è espresso favorevolmente con propria deliberazione n. 15 di data 9 agosto 2006.

Rispetto al testo sottoposto all'esame dei soggetti su indicati, le misure di conservazione sono state oggetto di limitate integrazioni, in ordine agli habitat e alle specie al fine di corrispondere compiutamente alle osservazioni espresse nel parere motivato della Commissione europea del 28 giugno 2006.

Si propone pertanto l'adozione delle misure di conservazione, allegate come parte integrante del presente provvedimento, relativamente alle ZPS che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali, alle ZPS che ricadono all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali, alle ZPS che ricadono all'interno del territorio ricompreso nei parchi naturali provinciali, in attesa che gli Enti di gestione dei parchi stessi provvedano autonomamente ad adottare le misure di conservazione ritenute necessarie nei rispettivi strumenti di pianificazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige);
- visto il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia);
- vista la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico)
- vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- visto il parere motivato della Commissione Europea di data 28 giugno 2006, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131 aperta nei confronti dello Stato italiano;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08.04.2005 recante "Individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli")", successivamente modificata con deliberazione n. 2955 del 30 dicembre 2005;
- richiamato l'articolo 7 del D.P.R. n. 526 del 1987 che attribuisce alle Province Autonome il potere di provvedere, nelle materie di competenza, alla attuazione immediata delle direttive comunitarie, salvo onere di adeguamento, nei limiti statutari, alle leggi statali di attuazione dei medesimi atti comunitari;
- dato atto che il Comitato provinciale per l'Ambiente, con deliberazione n. 15 di data 9 agosto 2006, si è espresso favorevolmente sulle misure di conservazione allegate al presente provvedimento;
- scaduti ormai i termini per il rilascio dei pareri degli soggetti interpellati ed accolte in gran parte le osservazioni presentate da alcuni degli soggetti interessati;
- ritenuto di adottare le misure di conservazione, allegate come parte integrante del presente provvedimento, relativamente alle ZPS che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali, alle ZPS che ricadono all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali, alle ZPS che ricadono all'interno del territorio ricompreso nei parchi naturali provinciali, in attesa che gli Enti di gestione dei parchi stessi provvedano autonomamente ad adottare le misure di conservazione ritenute necessarie nei rispettivi strumenti di pianificazione;
- precisato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge provinciale n. 10/2004, "per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche ed integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, per i motivi indicati in premessa, le misure di conservazione, elencate nel documento allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, *“per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche ed integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico)”*;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 10/2004;
4. di trasmettere la presente deliberazione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali;
5. di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Paesaggio e del Mare, e per conoscenza, senza allegati, al Ministero per le Politiche Comunitarie, al Ministero per gli Affari Regionali ed al Ministero per gli Affari Esteri.

SC